

Nel caso in cui lo/la studente/ssa intenda continuare la sua mobilità all'estero, può seguire la didattica a distanza erogata dall'ente ospitante e prevista dall'Activities Proposal (di seguito denominato AP) e sostenere i relativi esami. Tale autorizzazione è estesa anche ai tirocini, laddove gli enti autorizzino la sostituzione delle attività frontali con attività di formazione a distanza. Lo/la studente/ssa può contemporaneamente seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami, anche se si trova all'estero.

Al rientro presso UniCT, le attività previste dall'AP e svolte all'estero, sia in presenza che a distanza, verranno regolarmente riconosciute come crediti di Ateneo conseguiti all'estero e gli esami UniCT non inseriti nell'AP verranno riconosciuti come sostenimenti previsti dal regolare piano di studi. Inoltre gli esami già sostenuti (interi o parziali), il tirocinio già svolto (intero o parziale) e la ricerca tesi già svolta (intera o parziale), previsti dall'AP e superati/svolti a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM con cui viene decretata la sospensione delle attività didattiche nelle università italiane) fino alla fine della situazione di emergenza nel paese ospitante attestata dall'università/ente di accoglienza, rispetto ai quali non sia più possibile usufruire dell'attività didattica, né sostenere gli esami in modalità a distanza, eccezionalmente saranno riconosciuti per il totale dei crediti approvati nell'AP. Ciò sarà possibile seppure tali attività siano state svolte in un tempo inferiore a quello previsto dall'AP e non siano state completate. Per poter essere riconosciute, le prove parziali dovranno essere inserite nella Relazione Finale (di seguito denominato RF) rilasciata dall'università ospitante.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, UniCT riconoscerà il contributo MUR per tutta la durata della mobilità certificata dall'ente ospitante, sia come attività in presenza che come attività in modalità virtuale. Eventuali costi aggiuntivi, collegati direttamente ed esclusivamente alla situazione di emergenza COVID-19, rispetto ai quali può essere dimostrata, con documenti d'appoggio, l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero, potranno essere coperti nei limiti della sovvenzione concessa al beneficiario per la singola mobilità.